

N. R.G. 1654/2024



TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice,

letto il ricorso depositato in data 29 luglio 2024 da:

██████████) con il patrocinio dell'avv. CZMIL JAN, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CZMIL JAN

Dato atto che la domanda aveva ad oggetto la conferma delle misure protettive generali, ex art. 18 CCII (ed è stata successivamente limitata dal ricorrente, sul punto si veda *infra*);

Lette la relazione congiunta a firma dell'Esperto, dott. ██████████, e dell'Ausiliario nominato dal Tribunale, dott. ██████████, nonché il "*Parere dell'Esperto sulla funzionalità delle misure protettive ad assicurare il buon esito delle trattative*";

Vista l'integrazione depositata dalla società debitrice in data 12 settembre 2024;

Sentite le parti, l'Esperto e l'Ausiliario in sede di udienza del 18 settembre 2024;

Viste le osservazioni depositate dal debitore nella medesima sede;

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

È utile riepilogare, per quanto possibile sinteticamente, lo sviluppo dell'iter procedimentale che occupa.

In data 29 luglio 2024 ██████████ (società operante fin dal 1920 nel settore della produzione di veicoli cisterna per il trasporto di prodotti liquidi su strada, mare e ferrovia) ha depositato ricorso per la conferma delle misure protettive, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni "... *CHIEDE la conferma delle misure protettive di cui all'art. 18 c.c.i.i.*

- *divieto di acquisire diritti di prelazione (se non concordati con l'imprenditore);*

- *divieto di avviare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul proprio patrimonio o sui beni e/o sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;*

- *divieto di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, o anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 del medesimo art. 18".*

Nel corpo del ricorso la debitrice ha dato atto di avere presentato istanza ex art. 17 CCII con contestuale richiesta delle misure protettive, e della successiva nomina, da parte dell'organo competente, dell'Esperto in persona del dott. [REDACTED] (accettazione dell'incarico in data 26 luglio 2024, doc. 2).

Questo il contenuto del ricorso:

- 1) [REDACTED] è azienda operante fin dal 1920 nella produzione di veicoli cisterna per il trasporto;
- 2) "La penalizzazione" dell'andamento economico societario che ha condotto la società ad accedere alla composizione negoziata è dovuta a due fattori: complicazioni collegate all'importante progetto immobiliare che [REDACTED] aveva instaurato (volto all'edificazione e al completamento del nuovo stabilimento industriale e alla cessione del precedente stabilimento – sito in Cesena, alla via [REDACTED] – atteso l'intervenuto fallimento del promissario acquirente, che ha determinato la necessità per [REDACTED] di contrarre nuovi finanziamenti), nonché negativo andamento del fatturato a fronte della crisi del settore *oil and gas*;
- 3) Detta situazione ha portato [REDACTED] nel marzo 2020, a concludere con i creditori un accordo ex art. 67, comma 3, lett. d), LF per il periodo 2019- 2023 (doc. 3);
- 4) L'accordo di cui al punto che precede, tuttavia, non è andato a buon fine, essendo naufragate le aspettative a fronte della crisi pandemica e dell'aumento dei costi delle materie prime;
- 5) [REDACTED] dunque ha nuovamente avviato le trattative, giungendo a concludere nuovo accordo in esecuzione di un piano attestato di risanamento ex art. 67 L.F. (docc. 4 e 5 allegati al ricorso, i quali, tuttavia, non paiono contenere un piano di risanamento attestato ex art. 67 L.F., quanto piuttosto un accordo ex art. 56 CCII e un Aggiornamento del Piano Industriale e Finanziario 2023- 2026, entrambi non sottoscritti se non dal debitore);
- 6) Il cuore del piano di cui al punto che precede era rappresentato dalla cessione dell'immobile di via [REDACTED] al prezzo di Euro 6.500.000,00 ad [REDACTED] come da contratto preliminare del 20 luglio 2021, modificato il 14 dicembre 2022 (docc. 6 e 7).
Il preliminare, tuttavia, era sottoposto a due condizioni sospensive di cui all'art. 5 lett. a e b scadenti, rispettivamente, il 31 dicembre 2022 e il 30 giugno 2023.
Le condizioni non si sono verificate, per il che il preliminare è stato risolto;
- 7) Conseguentemente [REDACTED] ha intavolato trattative con altri soggetti interessati all'acquisto dell'immobile ([REDACTED] tra i quali, oggi, è residuo come soggetto potenzialmente interessato il solo [REDACTED] con il quale la società auspica di potere concludere dapprima un contratto preliminare e, di poi, il contratto definitivo;

8) Nelle more vi sono inoltre soggetti interessati all'acquisto dell'azienda con i quali, del pari, sono in corso trattative (in specie, con ██████████).

In detto contesto (si noti che il ricorso contiene solo ed esclusivamente le informazioni sopra indicate) il debitore così si esprime *“Alla luce di quanto sopra, la Società ha anzitutto la necessità di vedersi confermate le misure protettive (divieto di azioni esecutive/cautelari; mantenimento dei contratti in essere).*

Esse sono funzionali a preservare la continuità aziendale, da cui dipende la possibilità:

- non solo di concludere un accordo per la cessione dell'azienda a ██████████ o ██████████ ovvero ulteriori soggetti interessati (il che presuppone il mantenimento della continuità);

- ma anche di cedere l'area di Via ██████████ per un valore significativamente superiore a quello ottenibile in una procedura liquidatoria. In mancanza di continuità aziendale si aprirebbero infatti le porte della liquidazione giudiziale e a quel punto non sarebbe più possibile condizionare la vendita dell'immobile al rilascio del permesso di costruire: l'immobile verrebbe quindi venduto nell'attuale stato di fatto e di diritto, per un prezzo molto più basso di quello altrimenti ottenibile (perché qualunque compratore farebbe scontare a ██████████ il rischio di mancato ottenimento del titolo edilizio).

Si segnala in particolare l'importanza che rivestono le linee di credito a breve termine, senza le quali ██████████ non sarebbe in grado di finanziare il ciclo produttivo”.

In data 29 luglio 2024 il giudice, preso atto del ricorso e dell'accettazione dell'Esperto, ha fissato l'udienza del 18 settembre 2024, dando termine al debitore fino al 31 luglio 2024 per la notifica di ricorso e decreto all'Esperto, a tutti i creditori e ai terzi interessati e contestualmente, preso atto della complessità della vicenda, dell'elevato numero di dipendenti e della necessità di un analitico esame del piano proposto dal debitore, ha nominato quale ausiliario, ex artt. 19 CCII e 68 c.p.c., il dott. ██████████, affinché *“... Esamini il piano; - Ne indichi criticità e/o lacune; - Esamini veridicità e congruità di dati e flussi; - Interloquisca, se necessario, con i creditori; - Esprima un giudizio in termini di concreta probabilità di superamento della crisi/insolvenza alla luce del piano depositato”.*

La società in data 12 settembre 2024 ha depositato integrazione al progetto di piano di risanamento.

In data 17 settembre 2024 Esperto ed Ausiliario hanno depositato “Relazione accompagnatoria congiunta”, con cui hanno concluso (sul contenuto si veda *infra*) testualmente affermando *“Fermo quanto in precedenza enunciato, rilevato che:*

i. nel piano di risanamento in oggetto non sono riflessi i risultati economici, finanziari e patrimoniali che la società intende perseguire;

ii. dalla disamina del Piano, a parere degli scriventi, non è possibile comprendere compiutamente:

- l'entità del debito complessivo;
- l'entità dei flussi di cassa attesi;
- il fabbisogno finanziario stimato in arco Piano;
- i tempi di esecuzione del Piano;
- i termini di soddisfacimento riservato ai creditori privilegiati e chirografari;
- l'indicazione delle "iniziative alternative" qualora le il Piano originario dovesse dimostrarsi inefficace ovvero si riscontrassero scostamenti rispetto agli obiettivi pianificati;

iii. a parere degli scriventi il piano di risanamento parrebbe dunque non redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nella lista di controllo di cui di cui all'art. 13, 2 comma CCII, nonché privo della "relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare";

iv. per le ragioni di cui al sub iii) non è stato possibile accertare la veridicità dei dati e dei flussi in quanto la società non ha provveduto a depositare una situazione contabile recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, nel rispetto del principio contabile OIC 30 (ndr sezione II – check-list 2.1); non è stato possibile accertare il valore degli asset iscritti a bilancio (ndr sezione II – check-list 2.2); nessuna informazione circa l'esigibilità dei crediti è stata fornita (ndr sezione II – check-list 2.3); non sono state rese adeguate informazioni circa la determinazione del valore delle rimanenze (ndr sezione II – check-list 2.4); non è stata esplicitata la debitoria complessiva (ndr sezione II – check-list 2.5); nessuna informazione è stata resa su eventuali passività potenziali (ndr sezione II – check-list 2.6); l'organo di controllo ed il revisore legale non hanno reso alcuna informazioni in relazione all'attendibilità dei dati contabili indicati nelle situazioni infrannuali 31.03.2024 e 30.06.2024 (ndr sezione II – check-list 2.7); nessuna informazione è stata resa in merito andamento corrente sia in termini di ricavi, costi, in arco piano (ndr sezione II – check-list 2.8); non risultano stimati i flussi di cassa attesi e dunque i conseguenti riflessi patrimoniali (ndr sezione II – check-list 4.1);

v. la documentazione in esame, peraltro, avrebbe dovuto corredare la domanda fin dal momento del deposito dell'istanza di nomina dell'esperto (art. 17 CCII, comma 3 lettera b) ed al momento del deposito della richiesta delle misure di protezione (art. 19, comma 2 lettera d).

Tutto ciò premesso gli scriventi sulla scorta della documentazione esaminata, **COMUNICANO** la propria impossibilità ad esprimere un giudizio in merito alle concrete possibilità di superamento della crisi/insolvenza alla luce del piano allegato al ricorso per la conferma delle misure protettive del 26 luglio 2024, e successiva integrazione".

Ciò nondimeno, in data 18 settembre 2024 (ovvero il giorno dell'udienza), l'Esperto ha depositato in autonomia *"Parere dell'Esperto sulla funzionalità delle misure protettive ad assicurare il buon esito delle trattative"* in seno al quale ha testualmente concluso affermando *"Ritiene l'esperto, per tutte le motivazioni addotte, che la conferma delle misure protettive, limitata alla sola categoria degli operatori finanziari, sia del tutto funzionale ad assicurare il buon esito delle trattative"*.

In sede di udienza, dopo ampia discussione e richiesta di chiarimenti da parte del Giudice, il debitore ha depositato *"Osservazioni sulla relazione dell'Ausiliario e dell'Esperto"* e il Giudice ha riservato di provvedere.

Ciò descritto, al fine di rendere maggiormente chiaro il percorso decisionale che si procede ad esporre, devono essere svolte le seguenti considerazioni.

Anzitutto, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2024, deve rilevarsi che il debitore non ha provveduto a chiarire se intenda ottenere le misure protettive "generali", le misure protettive "selettive" o, invece, se esse debbano essere intese quali "misure cautelari".

Infatti, mentre dalle conclusioni di cui al ricorso è indubitabile che la richiesta fosse volta alle protettive generali, vale a dire quelle di cui all'art. 2, lett. p, CCII, tramite le quali si intende inibire ai creditori (intesi in senso generalizzato) l'esercizio di azioni esecutive, cautelari e concorsuali, invece in sede di udienza il difensore del debitore ha modificato e ristretto la domanda ai soli creditori finanziari (unici ai quali venivano notificati ricorso e decreto, nonostante il decreto avesse invero previsto la notifica a tutti i debitori).

Il medesimo difensore, tuttavia, ha ommesso di precisare se detta limitazione dovesse essere inquadrata come volontà di ottenere delle misure protettive nei confronti di alcuni debitori specificamente individuati (c.d. protettive selettive) o se, viceversa, si trattasse di misure cautelari di cui all'art. 2, lett. q, CCII.

Si noti che la precisazione può assumere rilevanza dirimente laddove si pongano problemi di durata massima delle misure (cfr. Trib. Imperia del 20.2.2024 e Trib. Milano del 22.11.2023); pertanto sarebbe stato opportuno che il debitore chiarisse la propria domanda anche, ma non solo, sotto questo punto di vista.

Inoltre è lecito dubitare dell'ammissibilità (a fronte dell'apparente assenza di utilità ai fini del buon esito della composizione negoziata) di un divieto di attivazione di strumenti concorsuali, esecutivi e cautelari rivolto solo ai creditori finanziari, atteso che, come emerge dalla relazione congiunta di Esperto ed Ausiliario, la società risulta indebitata anche con altri soggetti.

Proseguendo, inoltre, il piano (o progetto di piano) depositato da ██████, i cui tratti sono stati chiariti in sede di udienza dietro invito del giudice e di cui si tratterà diffusamente nel corpo del presente

provvedimento, poggia interamente su due operazioni, ritenute dal debitore imprescindibili ai fini del risanamento:

- 1) Cessione dell'asset immobiliare della c.d. "Area Ex ██████";
- 2) Cessione dell'azienda.

Si tratta, pertanto, di uno scenario integralmente liquidatorio, all'esito del quale nessun asset né attività aziendale residuerebbe in capo a ██████

Richiamato solo in termini generali il contrasto giurisprudenziale sorto tra chi ritiene che la composizione negoziata – in quanto diretta al risanamento dell'impresa – sia di per sé incompatibile con uno scenario integralmente liquidatorio, vale comunque la pena sottolineare che, anche volendo accedere alla tesi maggiormente "indulgente" la cessione dell'azienda è sì possibile, purché, appunto, venga mantenuta integra l'azienda (globalmente intesa).

Viceversa nel piano sottoposto al Tribunale (come integrato da nota di deposito del 12.9.2024) si prospetta la possibilità di cessione dell'azienda a ██████ (vedasi doc. V deposito del 12.9.2024), soggetto che, tuttavia, ha un diverso *core business* e un diverso oggetto sociale.

Si dubita, dunque, che lo scenario di continuità più volte genericamente dedotto dalla difesa della ricorrente sia concretamente fattibile.

Fatte queste doverose premesse, che fanno assai dubitare circa l'ammissibilità "a monte" della domanda formulata, è ora opportuno procedere ad esaminare le numerose e gravi lacune in cui è incorsa la domanda di ██████

Va a tal fine sottolineato che, circa l'esame che il Tribunale deve compiere ai fini della conferma delle misure protettive, inizia a formarsi un filone giurisprudenziale che, seppure connotato da diverse sfumature, giunge a risultati sostanzialmente chiari e condivisibili.

Infatti sia che si ritenga che "*... occorre deliberare, secondo una analisi prognostica, le possibilità che attraverso la prosecuzione della procedura di composizione negoziata possa essere risanata l'impresa*", (Trib. Viterbo, 14.2.2022), sia che si ritenga che "*... il Tribunale debba confermare le misure protettive laddove le stesse siano strumentalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso, nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che (mutuando la icastica dizione da tempo adottata dalla Suprema Corte con riguardo alla figura del concordato preventivo in continuità aziendale, oggi in larga parte rifiuta positivamente nel CCII) non appaia obiettivo manifestamente implausibile in ragione della palese inettitudine del progetto di piano di risanamento imbastito dall'impresa*", (Trib. Modena, Est. Bianconi 3.12.2022 in Diritto della Crisi, cfr. Trib. Bologna, Est. Mirabelli, 29.8.2022), ai fini della conferma delle misure protettive devono ricorrere alcune condizioni.

Anzitutto un'attività aziendale presente, una situazione di crisi reversibile, la cui reversibilità è assicurata da un piano economico e finanziario reale e *prima facie* fattibile, nonché dall'avvenuto avvio di trattative con i creditori.

Nel caso che occupa difetta più di uno dei requisiti sopra menzionati.

Anzitutto non è dato sapere se ██████████ si trovi in stato di insolvenza qualificabile come "reversibile".

Dalla lettura del ricorso e di tutta la documentazione allo stesso allegata, nonché dall'esame della documentazione prodotta nel corso del procedimento dal debitore, non vi è mai alcuna indicazione né quantificazione del passivo (*per incidens* non è affatto soddisfacente quanto dichiarato dall'advisor finanziario in sede di udienza, laddove, innanzi alla contestazione sul punto effettuata dal giudice, si è limitato ad asserire di avere depositato la documentazione sulla piattaforma telematica: i professionisti sono tenuti a sapere che un conto è la procedura di composizione negoziata, che si svolge in un ambito procedimentalizzato ma al contempo prettamente negoziale, altro è la conferma delle misure protettive. In questa sede, in cui si apre un'importante parentesi giurisdizionale in un procedimento di per sé privatistico, il Tribunale deve essere messo nelle condizioni di avere chiara e precisa contezza di quale sia la situazione debitoria della società, di quale sia il progetto che questa intende perseguire ed in che tempi, con quali modalità e quali siano costi e ricavi che la società dovrà sostenere *medio tempore*).

D'altra parte è assai significativo quanto ritenuto da Esperto ed Avisor nella relazione congiunta, laddove si legge che "*Sebbene formalmente la società abbia provveduto a depositare la documentazione prescritta dalla normativa vigente; a parere degli scriventi il "progetto di piano di risanamento" allegato al ricorso parrebbe non redatto sulla scorta delle indicazioni di cui all'art. 13, 2 comma, CCII.*

Nel merito si rappresenta che il decreto dirigenziale 21.03.2023 (Sezione II check-list) ha introdotto e disciplinato la redazione di un piano, o quantomeno di un progetto di piano, quale allegato obbligatorio dell'istanza introduttiva della composizione negoziata.

La check-list, contenuta nella II sezione del Decreto dirigenziale, si compone di 5 sezioni (ndr a cui se ne aggiunge una sesta dedicata ai gruppi di imprese) che fungono da guida all'imprenditore:

- 1. organizzazione dell'impresa;*
- 2. situazione contabile e dell'andamento corrente;*
- 3. individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi;*
- 4. le proiezioni dei flussi finanziari;*
- 5. il risanamento del debito.*

ed è stata istituita allo scopo di fornire allo stesso uno strumento di supporto alla redazione del piano, o del progetto di piano, affidabile poiché costruito seguendo le migliori pratiche di redazione dei piani di impresa.

Sulla scorta di tali linee guida il piano dovrà assumere sia contenuti qualitativi e le previsioni numeriche economiche, patrimoniali e finanziarie che discendono da assumption e driver adeguatamente descritti e supportati dall'andamento storico dell'impresa e dalle previsioni del mercato.

Nel caso di specie ancorché il progetto di risanamento depositato da ██████████ sia parzialmente articolato secondo lo schema dettato dalle linee guida testé citate; lo stesso non parrebbe invero contenere i dati numerici su cui si fondano i flussi finanziari attesi nonché i termini e modalità di ripagamento del debito”.

Si tratta di lacune, come detto, gravi e neppure superate dal debitore mediante le osservazioni depositate in sede di udienza del 18 settembre 2024.

Dunque allo stato il Tribunale non può ritenere che sussista una prospettiva di risanamento, a fronte della pesante incertezza che connota “situazione di partenza”.

Infatti se si esaminano le risultanze dei bilanci degli ultimi tre anni e la situazione infrannuale al 30 giugno 2024, ed in particolare le voci relative all'attivo e al passivo (come operato nella relazione congiunta nelle pagine da 16 a 23), emergono alcuni dati che fanno seriamente dubitare circa la genuinità dei riscontri.

Ci si riferisce, in particolare e senza esigenze di completezza non essendo questa la sede deputata, a crediti risalenti che non paiono svalutati nell'osservanza di quanto previsto dalla legge e alle rimanenze che al 31.12.2023 sono indicate in Euro 7.268.541,00 e al 30.06.2024 “lievitano” ad Euro 12.030.523,00 senza alcuna giustificazione, neppure allegata.

Tutto ciò in presenza di debiti scaduti superiori ad Euro 13.000.000,00 (in particolare Euro 890.000,00 circa verso fornitori ed Erario e la restante parte verso banche).

I dubbi circa genuinità e regolarità dei dati contabili aumentano ancora di più sol che si tenga conto che non vi è in atti alcuna attestazione circa la veridicità dei dati di bilancio.

Proseguendo, non può non rilevarsi l'assenza di un progetto di piano di risanamento che soddisfi i requisiti prescritto dall'art. 17, comma 3, lett. b, CCII e 18 CCII.

Su questo aspetto la relazione congiunta di Esperto ed Ausiliario, correttamente, si sofferma diffusamente e proprio detta lacuna porta i professionisti a concludere circa l'impossibilità di esprimere una valutazione.

Viceversa, la difesa del debitore sostiene:

- Che ai fini della conferma delle misure protettive non sia necessaria la predisposizione di un piano analitico né dettagliato;
- Che la check list di cui all'art. 13 CCII non sia vincolante;
- Che lo stress test non sia obbligatorio;
- Che *“l'assenza del piano è dovuta all'impossibilità, oggi, di conoscere i tempi di svolgimento delle operazioni connesse alle cessioni di immobile ed azienda”*, (così si è, dimostrando apprezzabile serietà, espresso l'Advisor finanziario in sede di udienza del 18.9.2024, come risulta da verbale di udienza).

In claris non fit interpretatio.

Anzitutto, sebbene sia noto che la check list non è vincolante e che lo stress test non è obbligatorio, senz'altro l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione del debitore e richiamati dal dettato normativo è indice di serietà e diligenza della domanda del debitore.

Dunque, la scelta di ██████████ di non farvi ricorso non può che essere valutata in termini negativi. Quanto poi all'analiticità del piano, nella presente sede si osserva quanto segue.

Anzitutto è l'art. 17, comma 3, CCII a prevedere che il progetto di piano debba essere redatto secondo le indicazioni della lista di controllo (operazione, questa, non effettuata da ██████████ come rilevato anche nella relazione congiunta).

In secondo luogo, quanto al contenuto, il progetto di piano di risanamento rappresenta un documento anticipatorio del piano vero e proprio che potrà, sì, essere completato nel corso della composizione negoziata, ma comunque in tempi assai ristretti, al fine di definire le proposte da formulare ai soggetti interessati e di individuare la migliore soluzione per il superamento della crisi.

Dunque ben può affermarsi che ██████████ avrebbe dovuto quantomeno chiarire (oltre a tutti gli aspetti suindicati e sui quali ci si è diffusamente soffermati) i tempi in cui intende elaborare il piano definitivo, lo strumento di regolazione della crisi o – in termini più generali – l'obiettivo cui tende ad arrivare durante la fase di composizione negoziata, nonché indicare seppure in termini indicativi i flussi di cassa – in entrata ed in uscita – stimati durante il periodo di durata della composizione negoziata (ad esempio, volontà di concludere contratti di determinate tipologie, verosimili ricavi derivanti dai suddetti contratti al netto dei costi di esecuzione, costi per i dipendenti, dismissione di determinate attività ed implemento di altre), anche e soprattutto al fine di scongiurare il pericolo di dispersione della liquidità.

Viceversa i tempi non sono indicati né, come riconosciuto anche dai professionisti del debitore, astrattamente prevedibili.

L'unico dato “certo” è la volontà del debitore di cedere il compendio immobiliare e, in tutto o in parte, l'azienda.

Tuttavia quanto alla cessione del compendio immobiliare, va rilevato che questo è stato già oggetto di un primo contratto preliminare concluso con ██████████, risoltosi a seguito del mancato avveramento delle condizioni ivi apposte.

Ad oggi la debitrice allega la sussistenza di un serio interesse da parte di ██████████

Effettivamente risulta documentalmente provato l'interessamento della potenziale acquirente (si veda, sul punto, doc. 2 deposito telematico del 12 settembre 2024); tuttavia deve anche sottolinearsi che:

- Il contratto preliminare (doc. 1 deposito 12 settembre) non è stato sottoscritto e, ad oggi, è esclusivamente presente una versione in bozza (peraltro difficilmente intellegibile in quanto più volte e da più parti edittata);
- La mail del luglio 2024 contiene una sostanziale condivisione del contenuto del preliminare, ma il futuro promissario acquirente si riserva ulteriori valutazioni in merito a delle previsioni contrattuali;

ma non solo.

Il contratto preliminare allegato contiene ben tre condizioni sospensive (art. 3) che, per stessa ammissione di parte ricorrente, non è dato allo stato sapere né prevedere quando si realizzeranno.

In particolare, infatti, una di esse prevede l'acquisto della proprietà (da parte di una delle parti che sottoscrivono il preliminare) di una parte di terreno attualmente appartenente ad una società terza, rispetto alla quale non vi è alcun riscontro circa la volontà di cedere.

Altra condizione subordina la stipula del definitivo alla approvazione da parte del Comune di Cesena di un accordo operativo con ██████████.

In sede di udienza del 18 settembre 2024 è stato chiarito, da Ausiliario, Esperto e debitore – che hanno interloquito con gli organi comunali – che *“... il titolo edilizio verrà valutato solo a fronte della presentazione di un Master Plan (progetto sulla base del quale il Comune rilascia, eventualmente, il titolo).”*

Gli advisor danno atto che questo Master Plan dovrà essere fatto dai promissari acquirenti, a loro spese, evidentemente dopo la sottoscrizione del contratto preliminare”.

Va da sé, dunque, che si sia in presenza di un “corto circuito”: il Comune non rilascia il titolo edilizio prima della redazione di un progetto, che tuttavia ██████████ non provvede a redigere in quanto intenzionata a cedere il bene e che ██████████ procederà a redigere solo dopo la conclusione del preliminare.

Dunque, la conclusione del contratto preliminare (che dovrebbe essere alla base del progetto di piano) ma, soprattutto, del contratto definitivo (dal quale dovrebbe pervenire la liquidità) sono allo stato quanto mai incerte.

Ancor più incerta è la cessione – totale o parziale – dell'azienda, atteso che il terzo ██████ ██████ ha sottoscritto un generico patto di riservatezza con ██████. in data 11 settembre 2024 e della durata di dodici mesi, senza tuttavia assumersi alcun tipo di obbligo.

In detto incerto panorama ██████ nulla riferisce né documenta circa la continuità attualmente in essere.

Tutto ciò rende il progetto di piano totalmente privo di alcuna affidabilità e concretezza.

Ma vi è di più.

Il medesimo art. 19, comma 2, lett. d) CCII prevede l'obbligo del debitore di allegare un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare.

Il debitore ha ritenuto assolto detto obbligo mediante il deposito del seguente prospetto:

Si tratta di un mero elenco numerico, privo di qualsiasi supporto a giustificazione, contenente dati il cui valore non è in alcun modo riscontrabile né giustificato. A ciò si aggiunge la totale omissione del prospetto delle iniziative che ██████ intende adottare nei sei mesi.

Si sottolinea l'importanza del prospetto a sei mesi, atteso che mentre il progetto di piano (come detto) può essere descritto dal debitore in termini generali, viceversa il prospetto richiesto dall'art. 19 lett. d) ultima parte CCII è da valutare unitamente al piano finanziario ed è volto a garantire che nell'imminente futuro la società non bruci cassa.

Da tutto quanto esposto emerge l'assenza di elementi tali da poter ritenere sussistente una concreta prospettiva di risanamento.

Ciò è tanto più vero se si considera che lo stress test, non eseguito dal debitore ma effettuato dall'Esperto, ha indicato quale grado di difficoltà il coefficiente di 7,15, che dimostra, da un lato, il forte squilibrio economico tra attivo e passivo e, dall'altro, la necessità di adozione di misure urgenti e discontinue rispetto alla gestione precedente, che quantomeno proteggano il patrimonio da perdite ed erosioni.

Posto che quanto argomentato sarebbe ampiamente sufficiente per non confermare le misure protettive, si ritiene opportuno inquadrare l'attuale posizione dei creditori.

Come già rilevato la composizione negoziata – e a maggior ragione le misure protettive e cautelari – sono istituti funzionali ad assicurare un dialogo con i creditori in una prospettiva di risanamento.

██████████ ha ridotto la propria domanda di conferma delle misure protettive ed ha volutamente limitato il contraddittorio ai creditori finanziari.

Nessuno di questi è intervenuto in udienza né ha formulato opposizione alla richiesta.

Tuttavia, a fronte delle comunicazioni versate in atti dal debitore e di quanto riferito nella relazione congiunta, la posizione dei creditori finanziari rispetto alla procedura intrapresa da ██████████ è sostanzialmente “passiva”; in sostanza questi hanno manifestato la disponibilità ad attendere l'esito della procedura di composizione negoziata prima di mettere a sofferenza ██████████ o revocare gli affidamenti concessi (si veda sul punto doc. IV allegato al deposito telematico del 12 settembre 2024).

Non ci si può esimere da alcune considerazioni.

In primis non è chiaro in cosa si siano sostanziando le “trattative”, atteso che non vi è traccia di possibili accordi a saldo e stralcio, dilazioni o disponibilità a concedere finanziamenti.

In secundis non vi è chi non veda che in questa situazione di sostanziale stallo l'indebitamento progredisce ed aumenta, atteso che la domanda avanzata dalla debitrice è solo ed esclusivamente quella di inibire ai creditori finanziari la proposizione di azioni concorsuali, esecutive e cautelari.

Ciò, a ben vedere, sottrae utilità alla domanda rivolta al Tribunale che, lo si ripete, deve invece essere funzionale al risanamento.

Concludendo è opportuno segnalare che l'Esperto, che ha sottoscritto unitamente all'Ausiliario la relazione congiunta affermando la propria impossibilità di rilasciare un parere sul progetto di piano a fronte delle gravi carenze documentali e redazionali, ha depositato separato ed autonomo parere in cui conclude nei seguenti termini “*Ritiene l'esperto, per tutte le motivazioni addotte, che la conferma delle misure protettive, limitata alla sola categoria degli operatori finanziari, sia del tutto funzionale ad assicurare il buon esito delle trattative*”.

Anzitutto giova chiarire che il parere dell'Esperto non è vincolante per il giudice e ben può essere disatteso.

In ogni caso deve anche sottolinearsi che il contenuto dello stesso risulta in aperta contraddizione con tutto quanto rilevato, dal medesimo Esperto, nella relazione congiunta; sfugge al dott. [REDACTED] che la funzionalità delle misure protettive, ex art. 18 CCII, non può prescindere dalla sussistenza di un progetto di piano verosimilmente attuabile e poggiato su dati certi ed attendibili.

Emergendo dagli atti l'insolvenza di [REDACTED] deve essere disposta la segnalazione al Pubblico Ministero ai sensi degli art. 12 comma 3 e 38 CCI.

P.Q.M.

- 1) Non conferma, e per l'effetto revoca, le misure protettive richieste da [REDACTED] [REDACTED] nell'ambito della composizione negoziata della crisi;
- 2) Dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero in sede – anche in forma cartacea limitatamente al presente provvedimento – per le determinazioni di competenza;
- 3) Invita l'Ausiliario, dott. [REDACTED] al deposito di istanza di liquidazione del compenso.

Si comunichi al debitore, all'Esperto, all'Ausiliario e al Registro delle Imprese.

Forlì, 18/09/2024

Il Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca

rilevato che la reclamante ha documentato che i creditori finanziari, alla luce del provvedimento adottato di rigetto adottato dal tribunale, hanno sospeso le linee di credito, dichiarandosi tuttavia disponibili a ripristinarle in caso di reclamo e di assolvimento di una serie di condizioni dagli stessi indicati, a serietà delle trattative;

ritenuto che in un tale contesto, ed essendo le misure protettive richieste nei soli confronti del ceto dei creditori finanziari, in attesa dello svolgimento della fissanda udienza e della decisione del Collegio, vada accolta la richiesta di sospendere gli effetti dell'ordinanza reclamata, da intendersi come ripristino dell'efficacia delle misure protettive già richieste, come successivamente limitate, potendo ricomprendersi nel potere di sospensione dell'esecuzione del provvedimento anche quello di sospenderne gli effetti che, in questa particolare materia, comportano la "riespansione" delle misure protettive che, ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII conseguono automaticamente dall'iscrizione nel registro delle imprese e perdurano fino al provvedimento giudiziale di conferma o revoca;

rilevato che l'udienza va tenuta preferibilmente con sistemi di collegamento audio-visi a distanza;

P.Q.M.

visto l'art. 669-terdecies, co. 6, c.p.c., sospende fino alla decisione del Collegio in esito alla fissanda udienza, gli effetti dell'ordinanza reclamata, con ripristino dell'efficacia delle misure protettive limitatamente a quelle richieste nei confronti del solo ceto dei creditori finanziari;

FISSA

per la comparizione della reclamante, dell'esperto nominato e delle altre parti interessate davanti al Collegio, composto da sé quale Presidente relatore, dal dott. Emanuele Picci e dalla dott.ssa Giorgia Sartoni (salva sostituzione in caso di impedimento) l'udienza del **30/10/2024 ore 12:15 disponendone lo svolgimento** con collegamento audiovisivo a distanza su piattaforma *Microfost Teams* ed accesso alla stanza virtuale di udienza utilizzando il link ipertestuale (attivabile cliccandoci sopra):

[accesso all'aula virtuale di udienza](#)

ASSEGNA alla parte reclamante **termine fino al 21/10/2024** per la notifica del ricorso e del presente decreto all'esperto e a tutti i creditori e ai terzi interessati dalle misure protettive richieste;

DISPONE che la notificazione sia eseguita a mezzo posta elettronica certificata o in subordine a mezzo fax o raccomandata a/r;

ASSEGNA all'esperto nominato termine sino al giorno prima dell'udienza per esprimere, mediante relazione da depositare telematicamente in cancelleria, il proprio **parere aggiornato** in ordine alla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, riservandosi di assumere ulteriori informazioni nel corso dell'udienza e di nominare un eventuale ausiliario ex art. 68 c.p.c.

INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'UDIENZA TELEMATICA

SI AVVERTE

- CHE il giorno dell'udienza, nell'imminenza dell'orario stabilito, i difensori delle parti (ed eventualmente anche le parti personalmente che volessero presenziare) dovranno collegarsi all'aula di udienza virtuale mediante il link sopra riportato (o accettando l'invito a partecipare che sarà contenuto nella mail loro inviata dal Giudice il giorno stesso dell'udienza), partecipando così all'udienza da remoto tramite collegamento esterno effettuato con Microsoft TEAMS, figurando quali "ospiti" ed avranno accesso alla cd. "stanza virtuale" del Giudice solo su invito di quest'ultimo; si avverte infatti che l'accesso all'aula virtuale non sarà diretto ma dovrà essere autorizzato dal Giudice, ammettendo di volta in volta all'aula i soggetti che si troveranno in una stanza di attesa. Eventuali ritardi potranno essere causati dallo svolgimento di precedenti udienze
- CHE il soggetto in sala d'attesa che chiede di partecipare viene individuato sulla base del nome che ha scelto, si raccomanda quindi di inserire nel campo contrassegnato con "immetti il nome", il proprio nome e cognome per intero, così da rendere più agevole al magistrato l'individuazione;
- CHE per partecipare all'udienza in teleconferenza sarà necessario l'utilizzo di un computer, fisso o portatile, purché dotato di videocamera, microfono e casse ovvero di uno smartphone o tablet in cui potrà essere previamente installato, **scaricandolo gratuitamente**, il programma Microsoft Teams che consentirà l'accesso in modalità *guest* (ospite), attivabile solo al momento del ricevimento dell'invito, ovvero utilizzando l'accesso web tramite browser (preferibilmente chrome o explorer/edge) richiamato nel

link sopra indicato o nell'invito contenuto nella mail inviata dal giudice; non è necessaria la creazione di alcun nuovo account; si suggerisce di avere il software *Teams* già correttamente installato al momento del collegamento;

- CHE tutti i partecipanti all'udienza in videoconferenza dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video, salva diversa indicazione del Giudice;
- CHE sarà onere del Procuratore avvisare la Parte assistita dell'iter da seguire per partecipare correttamente all'udienza che corrisponde a quello appena sopra indicato;
- CHE l'uso della funzione audio sarà regolata dal giudice ai fini di dare la parola ai soggetti di volta in volta interessati;
- CHE è vietata la registrazione dell'udienza o la partecipazione di soggetti diversi da quelli autorizzati;
- CHE in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino l'udienza verrà rinviata ed il verbale verrà comunicato alle parti;
- CHE al termine dell'udienza i procuratori delle parti dichiareranno a verbale di aver partecipato all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza è avvenuto regolarmente;
- CHE il verbale verrà redatto con Consolle e depositato nelle modalità consuete.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione agli altri componenti del Collegio con messa in visione del presente decreto.

Forlì, li 11/10/2024

Il Presidente

Dr. ssa Barbara Vacca

nominato dal Tribunale e dell'Esperto, aveva sostanzialmente ritenuto che i dati contabili non sarebbero attendibili e non vi sarebbe *“alcuna attestazione circa la veridicità dei dati di bilancio”*; che dalla documentazione versata in atti non si capirebbe nemmeno quale fosse l'entità del passivo; che mancherebbe un piano, o meglio *“un progetto di piano verosimilmente attuabile e poggiato su dati certi ed attendibili”* e che le iniziative perseguite da [REDACTED] per il risanamento sarebbero fumose e prive di concretezza, non risultando chiaro in cosa si stiano sostanziando le *“trattative”*, non essendovi traccia di possibili accordi a saldo e stralcio, dilazioni o disponibilità a concedere finanziamenti ed emergendo una situazione di sostanziale stallo con conseguente aumento dell'indebitamento risultando la domanda volta esclusivamente ad inibire ai creditori finanziari la proposizione di azioni concorsuali, esecutive e cautelari, sottraendo quindi utilità alla domanda che deve invece essere funzionale al risanamento.

Ha evidenziato la reclamante che in sede di composizione negoziata non vi era alcun obbligo di attestare la veridicità dei dati che, in ogni caso, risultavano attendibili, in assenza di alcuna evidenza contraria ed avendo depositato i due precedenti piani attestati ex art. 67, co. 3 l.fall. del 04/12/2020 ed ex art. 56 CCII del 28/02/2023, dai quali emergeva l'attestazione sulla correttezza e veridicità dei dati, rilasciata da due diversi professionisti, e la coerenza con i dati presenti nella situazione economico-patrimoniale allegata al ricorso ex art. 18 CCII, anche tenuto conto del fatto che [REDACTED] era una società per azioni dotata di collegio sindacale e di un organo di revisione. Ha aggiunto la reclamante che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non vi era *“alcuna pesante incertezza che connota la situazione contabile di partenza”*, risultando la quantificazione del passivo chiaramente indicata, tanto che nella stessa ordinanza impugnata veniva riportata la presenza di debiti *“superiori ad Euro 13.000.000,00 (in particolare Euro 890.000,00 circa verso fornitori ed Erario e la restante parte verso banche”*, e comunque era stata prodotta ed allegata al ricorso la necessaria documentazione da cui evincere tali dati: nella specie, la situazione patrimoniale e finanziaria al 31/05/2024, l'elenco dei creditori, gli ultimi tre bilanci oltre ai due precedenti piani attestati.

In sede di reclamo è stata prodotta la relazione di revisione che l'Esperto aveva autonomamente commissionato ad una società di revisione ([REDACTED]) in merito alle poste delle *“rimanenze”*, dei *“debiti verso fornitori”* e dei *“debiti tributari”*, da cui emergeva l'attendibilità dei dati, così superandosi le obiezioni sollevate dal primo giudice.

in data 07/10/2024, previa informativa all'Esperto ex art. 21 CCII con parere di non contrarietà; l'avvenuta predisposizione di un piano industriale e finanziario 2024/2027 e di un budget di tesoreria annuale (ottobre 2024/settembre 2025).

Contestando le ulteriori valutazioni del primo giudice in merito alla serietà e concretezza del progetto di risanamento, [REDACTED] ha pertanto chiesto, previa riforma dell'ordinanza impugnata, il ripristino/conferma delle misure protettive nei confronti dei creditori bancari e, ai sensi dell'art. 669-terdecies, co. 6, c.p.c. la sospensione *inaudita altera parte* degli effetti e dell'efficacia del provvedimento impugnato.

Con decreto dell'11/10/2024 il Presidente del Collegio, nel fissare l'udienza, ha sospeso fino alla decisione sul reclamo, gli effetti dell'ordinanza impugnata, con ripristino dell'efficacia delle misure protettive limitatamente a quelle richieste nei confronti del ceto dei creditori finanziari.

Con deposito telematico del 28/10/2024 la reclamante ha documentato le comunicazioni inviate all'Esperto e ai creditori finanziari, interessati dalla richiesta di misure protettive.

In data 29/10/2024 l'Esperto ha depositato il parere aggiornato sulla funzionalità delle misure protettive richieste ad assicurare il buon esito delle trattative.

All'esito dell'udienza collegiale del 30/10/2024, cui non hanno partecipato i creditori, ed acquisiti chiarimenti dalla reclamante e dall'Esperto, il Collegio si è riservato di decidere.

Il reclamo merita accoglimento.

Non è in discussione la sussistenza delle condizioni soggettive per l'accesso alla composizione negoziata, essendo [REDACTED] impresa commerciale iscritta al registro delle imprese e trovandosi la stessa in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da renderne probabile la crisi o l'insolvenza.

Sul punto nessun rilievo è stato sollevato in primo grado e tali presupposti emergono chiaramente nel ricorso e nel successivo reclamo che in breve si riassumono.

[REDACTED] è una società per azioni, fondata nel 1920 che attualmente occupa n. 85 lavoratori dipendenti ed opera nel settore della produzione dei veicoli cisterna per il trasporto di prodotti liquidi su strada, mare e ferrovia, realizzando anche cisterne per trasporto liquidi nel settore militare, avendo importanti commesse dal Ministero della Difesa.

La situazione di crisi in cui attualmente versa la Società si è originata negli ultimi anni a seguito di due principali fattori, da un lato la complicata gestazione dell'operazione immobiliare relativa alla costruzione del nuovo stabilimento industriale di ██████████, protrattasi per 10 anni a causa del fallimento del promissario acquirente del vecchio stabilimento (quello di Via ██████████), con conseguente blocco dell'alienazione dello stesso, sospensione della costruzione del nuovo stabilimento e necessità di indebitarsi per finanziare il completamento di quest'ultimo; dall'altro il negativo andamento del fatturato nel corso degli ultimi esercizi (riconducibile allo slittamento di importanti commesse nel mercato ██████████ che ha ridotto i flussi di cassa a servizio del rimborso dei debiti bancari).

In seguito a quanto sopra, ██████████ ha concluso con i creditori finanziari un primo accordo ex art. 67, comma 3, lett. d) L.F. in attuazione di un piano di risanamento e di una correlata manovra finanziaria per il periodo 2019-2023. Tuttavia, a causa della crisi pandemica da COVID-19, iniziata nel corso del 2020 e protrattasi anche negli anni successivi, con le conseguenti problematiche produttive legate alla difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, l'andamento economico e finanziario della Società non è risultato in linea con le previsioni di quel piano e sono state, quindi, riavviate le trattative con il ceto bancario che hanno portato alla conclusione di un secondo accordo interbancario, sulla base di un nuovo piano di risanamento attestato ex art. 56 CCII il cui perno era costituito, oltre che sul recupero di fatturato e marginalità, sulla dismissione del vecchio stabilimento di Via ██████████, al prezzo di € 6.500.000,00 in forza del contratto preliminare stipulato con la ██████████ il 30/7/2021, oggetto di successiva modifica del 14/12/2022. La liquidazione di quell'asset, ormai da anni improduttivo, avrebbe infatti consentito di ridurre significativamente l'esposizione nei confronti degli istituti di credito. Tuttavia, trattandosi di contratto preliminare avente ad oggetto il trasferimento di un'area da sviluppare e urbanizzare, previa demolizione del vecchio stabilimento industriale, lo stesso era sospensivamente condizionato al rilascio del permesso di costruire da parte del Comune di Cesena e tale condizione non si è verificata nel termine previsto, anche a causa dei noti rallentamenti nell'adozione ed entrata in vigore del nuovo P.U.G. di Cesena, con conseguente risoluzione del contratto ed impossibilità di dare esecuzione all'accordo finanziario, tanto che ██████████ si è poi determinata a presentare istanza per la nomina

dell'esperto ai fini di accedere alla composizione negoziata della crisi e fruire delle misure protettive per portare avanti le trattative con il ceto bancario.

Oltre alla qualità di imprenditore commerciale in stato di crisi o insolvenza, l'altro aspetto da valutare per l'accesso alla composizione negoziata, ai sensi dell'art. 12 e ss. CCII, è che tale situazione di crisi o insolvenza sia risanabile, o meglio che risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. Ai fini, poi, della conferma delle misure protettive richieste dall'impresa è necessario verificare anche la loro funzionalità ad assicurare il buon esito delle trattative con i creditori per giungere ad una soluzione idonea al risanamento dell'impresa.

Ritiene il Collegio che nel caso in esame, alla luce anche dei chiarimenti forniti dalla reclamante e dall'Esperto, dell'ulteriore documentazione prodotta in sede di reclamo - ed in particolare l'avvenuta stipula del contratto preliminare, la predisposizione di un piano industriale triennale e la prosecuzione delle trattative con il ceto bancario - vi siano le condizioni per accogliere la richiesta e confermare le misure protettive richieste selettivamente nei confronti dei soli creditori finanziari, ripristinandone gli effetti.

Si ritiene opportuno, a tale riguardo, precisare che la composizione negoziata della crisi non è una procedura concorsuale ma un percorso di tipo negoziale, funzionale proprio ad instaurare, e proseguire, le trattative con i creditori o con alcune categorie di questi (come nel caso in esame il ceto bancario), per individuare una soluzione idonea al risanamento e addivenire alla stipula di un contratto o un accordo ai sensi dell'art. 23 CCII.

Ai fini della decisione sulla conferma o meno delle misure protettive, l'imprenditore deve, quindi, unicamente produrre, oltre a tutto quanto previsto dall'art. 17 CCII, un progetto di piano di risanamento e un piano finanziario per i successivi sei mesi che consenta di valutare la non irragionevolezza del perseguimento del risanamento dell'impresa e del superamento della situazione di crisi con prosecuzione dell'attività secondo le direttrici indicate in tale progetto, non potendosi pretendere che sin dall'inizio vi sia un piano con le stesse caratteristiche di completezza previste dall'art. 87 o dell'art. 56 CCII. D'altra parte, il progetto di piano di risanamento deve fondarsi su linee guida e assunzioni sufficientemente precise e chiare, in modo da permettere al Tribunale di effettuare il giudizio di astratta idoneità, o comunque di non manifesta inidoneità, dello stesso a perseguire la finalità del risanamento.

Come anticipato, anche a seguito delle precisazioni e dei chiarimenti forniti in sede di reclamo e della nuova documentazione disponibile, il percorso delineato da ██████ pur presentando indubbie criticità come segnalate anche dell'Esperto nel parere aggiornato (tanto da suggerire il coinvolgimento nelle trattative anche dei fornitori o di parte di questi), non può essere ritenuto inidoneo allo scopo.

Nel parere aggiornato l'esperto ha evidenziato che il piano presentato dalla società potrà essere realizzato mediante l'avveramento progressivo di tre condizioni essenziali:

- 1) ripresa della erogazione di credito da parte degli operatori finanziari, attualmente sospese nonostante il provvedimento di sospensione degli effetti dell'ordinanza reclamata;
- 2) avvio delle trattative anche con i fornitori, quanto meno quelli strategici, ed accettazione, da parte loro, del pagamento del pregresso e delle nuove forniture secondo le scadenze previste dal piano;
- 3) mantenimento dei livelli di produzione indicati nel piano industriale.

Al verificarsi di tali condizioni dovranno poi realizzarsi tutti gli elementi qualitativi da porre in essere in azienda al fine di assicurare un effettivo miglioramento del conto economico e dei flussi di cassa annuali a servizio del debito, situazioni che non sempre vanno di pari passo.

Ha precisato l'Esperto che senza la possibilità di sostenere l'attivo circolante con la anticipazione e lo sconto di fatture e contratti, a breve, ██████ non sarà in grado di far fronte regolarmente agli acquisti necessari per la produzione, né al regolare pagamento dei fornitori, dei salari, delle imposte e tasse correlate, situazioni tutte che comporteranno una rapida regressione dell'attività svolta con un conseguente blocco della produzione in corso, con la immediata conseguenza di una irreversibilità della crisi, a maggior danno di tutti i creditori sociali. Tuttavia, lo stesso Esperto ha sottolineato che in uno scenario di liquidazione giudiziale la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari potrebbe presumibilmente attestarsi in una misura non superiore al 6-7% circa, aggiungendo che al momento non vi sarebbero soluzioni alternative al percorso negoziale già intrapreso che possano assicurare il raggiungimento degli obiettivi di risanamento, con la salvaguardia dei posti di lavoro e il miglior soddisfacimento dei creditori. La prosecuzione della via negoziale, oltre a risultare maggiormente conveniente, a parere dell'Esperto è ancora percorribile, in quanto con una tempestiva ripresa da parte degli operatori finanziari delle linee di credito

auto-liquidanti ora sospese, congiuntamente al coinvolgimento nelle trattative anche dei fornitori, vi è ancora la concreta possibilità di rispettare le assunzioni principali del piano e perseguire il risanamento. Per tali ragioni, l'Esperto ha concluso il proprio parere nel senso che *“la conferma delle misure protettive, al momento limitata alla sola categoria degli operatori finanziari, sia del tutto funzionale ad assicurare il buon esito delle trattative sia con i creditori finanziari stessi, sia con i creditori fornitori di beni e di servizi (al momento non interessati dal presente procedimento), e alla realizzazione di quanto previsto nella bozza di piano elaborata dalla società”* e che *“la conferma delle misure protettive possa anche permettere di avere a disposizione il tempo necessario per verificare la fattibilità di eventuali offerte di affitto/acquisto dell'azienda o per la ricerca di un partner industriale, finalizzate anch'esse alla salvaguardia dei posti di lavoro e al migliore soddisfacimento dei creditori, anche in previsione di possibili soluzioni alternative alla procedura di composizione negoziata che possano prevedere la continuazione diretta od indiretta dell'azienda”*.

Dall'esame di tutti gli elementi acquisiti in atti, emerge la prova che le trattative con il ceto bancario sono ancora in corso e non si sono mai interrotte, nonostante il provvedimento di revoca delle misure protettive e che ████████ ha dato corso alle richieste formulate dall'advisor legale cui si sono affidati i creditori finanziari, come evidenziato anche dall'Esperto.

È stato, in particolare, stipulato il contratto preliminare di compravendita dell'area di via ████████ sottoscritto il 07/10/2024, con ████████ sulla cui capacità patrimoniale e finanziaria non è dato dubitare, come rilevato dall'Esperto e anche dall'Ausiliario nominato in prime cure.

Pur essendo il contratto preliminare sottoposto a tre condizioni sospensive, come meglio di seguito illustrate, allo stato non vi sono elementi per ritenere che lo stesso sia infattibile.

La prima condizione è che il ceto dei crediti finanziari autorizzi la modifica, proroga o rinnovo dell'accordo ex art. 56 CCII per procedere alla vendita dell'area di via ████████ o, in alternativa, che venga sottoscritto con i creditori finanziari un accordo ex art. 23, co. 1, lett. c) CCII che preveda la vendita della medesima area. Ciò entro il termine del 30/11/2024 (la cui indicazione risulta frutto di un evidente refuso) prorogabile fino al 28/02/2025 a condizione che non sia stata nel frattempo archiviata la procedura di composizione negoziata.

Avendo i creditori finanziari, tramite il loro advisor legale, dichiarato la disponibilità a proseguire con le trattative, l'avveramento di tale condizione non appare al momento impossibile.

La seconda condizione riguarda l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Cesena, ex art. 38, comma 12, L.R. Emilia Romagna n. 24/2017, di un **Accordo Operativo** con SACIM che preveda la possibilità di realizzare nell'area di via [REDACTED] una pluralità di edifici sia a destinazione d'uso commerciale per la vendita al dettaglio di generi alimentari e non (medio piccole strutture di vendita, medio grandi strutture di vendita non alimentari), sia a destinazione d'uso residenziale, aventi una superficie totale, diversamente articolata, non inferiore complessivamente a mq. 12.000, di cui almeno 5.000 mq. anche divise in più strutture a destinazione d'uso commerciale, funzionale a ricavare per l'edificio destinato all'esercizio di attività alimentare una superficie di vendita compresa fra i 1.450 mq. e i 1.499 mq. ed almeno 2.500 mq. di superficie di vendita a destinazione extra alimentare. Per l'avveramento di tale condizione è previsto un termine di 18 mesi da quando il ceto bancario, tramite il loro advisor, avv. [REDACTED], avrà espresso il gradimento per l'operazione.

Pur essendo vero che un precedente preliminare è stato risolto per mancato avveramento della medesima condizione, lo scenario è ora parzialmente mutato in quanto è stato finalmente approvato il nuovo PUG comunale, che è già entrato in vigore, e il promissario acquirente si è espressamente impegnato, a propria cura e spese, ad affidare un incarico scritto ad un tecnico entro 90 giorni dal momento in cui perverrà il gradimento del ceto bancario; ad avviare le trattative e il confronto con il Comune di Cesena sul contenuto dell'Accordo Operativo, entro 90 giorni dall'affidamento dell'incarico al tecnico, tenendo costantemente informata [REDACTED] sull'avanzamento della negoziazione con il Comune di Cesena; ad integrare la proposta di Accordo Operativo a seguito di eventuali osservazioni e/o pareri degli enti preposti nei tempi stabiliti dalla Legge. Non è dunque implausibile il verificarsi di tale condizione nel termine previsto.

Quanto alla terza condizione, consistente nell'acquisto, entro il medesimo termine di 18 mesi, da parte della promissaria acquirente, dell'area di circa mq. 2.111 confinante con quella oggetto del preliminare, di proprietà di un terzo soggetto, pur essendo certamente al di fuori della disponibilità di entrambe le parti contraenti il preliminare, al momento non è valutabile

in termini negativi la possibilità di suo avveramento. La promissaria acquirente [REDACTED] ha informato [REDACTED] di aver avviato le trattative per l'acquisto di tale terreno con la società [REDACTED], proprietaria dello stesso, essendo seriamente interessata a perfezionare l'operazione.

Tenuto conto del contesto in cui si pone il presente intervento del Tribunale e pur tenendo conto delle criticità evidenziate nel parere dell'Esperto, l'attuazione del progetto di piano di risanamento presentato da [REDACTED] non appare irragionevole.

Nel piano industriale - fondato su intenzioni strategiche chiare e razionali, coerenti con la situazione di fatto e del contesto in cui opera l'impresa, ancorché le strategie di intervento e le iniziative industriali individuate dall'imprenditore appaiono appropriate per il superamento delle cause della crisi sino al termine del piano e a condizione che si realizzi la vendita dell'asset immobiliare, la cui mancanza pregiudicherebbe nuovamente la possibilità di superare la crisi in cui attualmente versa - risultano riflessi i risultati economici, finanziari e patrimoniali che la società intende perseguire nel triennio fino al 2027. Pur avendo l'Esperto indicato alcune integrazioni da apportare a tale piano per una maggior completezza di informazione e segnalato l'assenza di un test di sensitività, ha in ogni caso precisato che una eventuale perdita economica dell'ordine di € 250.000 ca. (per minor fatturato) potrebbe comunque essere assorbita, senza intaccare il patrimonio netto, ampiamente capiente, con un recupero nel corso dell'esercizio 2025. Tale segnalazione è stata effettuata in quanto a seguito della revoca delle misure protettive e dell'avvenuta sospensione delle linee di credito auto-liquidanti, [REDACTED] non è riuscita a pagare i debiti verso fornitori, concordando piani di rateazione per il cui adempimento è tuttavia essenziale la riapertura delle linee di credito e con i quali la stessa reclamante ha precisato di aver intrapreso rinegoziazioni per rimodulare le esposizioni.

Oltre a descrivere la manovra finanziaria, nel piano si prevede l'impegno del *management* di [REDACTED] a sottoscrivere un mandato di vendita (i cui contenuti relativi all'oggetto e alle tempistiche attuative saranno definiti già in sede di accordo finanziario) ad un primario advisor di gradimento ai creditori, finalizzato all'alienazione del compendio aziendale ovvero all'individuazione di un partner industriale e/o finanziario che - attraverso un'operazione sul capitale sociale - proceda a sostenere il riequilibrio finanziario della società, sostegno

dell'incremento della marginalità operativa. In tale accordo finanziario verrà inoltre inserita anche una clausola che consenta ai creditori finanziari di risolvere l'accordo qualora venisse ingiustificatamente rifiutata dalla società una proposta di acquisto dell'azienda per un valore tale da consentire il sostanziale rimborso dell'intera esposizione debitoria. Ferma la necessità, in tal caso, di formulare una nuova e diversa versione del piano economico-finanziario.

Quale importante segno di discontinuità, l'attuale organo amministrativo di [REDACTED] ha inoltre confermato la disponibilità a rimettere nelle mani degli azionisti il proprio mandato e le proprie deleghe per consentire l'ingresso di un nuovo manager, da selezionarsi attraverso intermediari specializzati del settore di riferimento, con l'obbiettivo di attuare il piano industriale proposto, conseguendo ogni possibile efficienza economica e finanziaria, funzionale al risanamento dell'azienda anche al fine di perseguire e realizzare risultati economico-finanziari migliorativi rispetto a quelli rappresentati nell'attuale piano industriale. Infine, si prevede che l'eventuale eccedenza di cassa derivante da tali miglioramenti alle performances economico-finanziarie della società sarà messa a disposizione dei creditori finanziari attraverso un meccanismo di *cash sweep*.

Inoltre, sia la ricorrente che l'Esperto hanno precisato che stanno proseguendo le interlocuzioni per la possibile cessione dell'azienda con un importante operatore del settore, essendo di recente emersa anche una manifestazione di interesse ad un affitto da parte di altro operatore.

Alla luce di tutti tali elementi, ed in accoglimento del proposto reclamo, si ritiene vi siano le condizioni per poter confermare le misure protettive richieste ai sensi dell'art. 18 CCII al fine di proseguire e portare a termine le trattative con i creditori finanziari, salva necessità di formulare separata e specifica istanza ove la Società volesse estendere le misure protettive anche nei confronti di alter categorie di creditori.

In merito alla durata delle misure protettive, si ritiene di determinarla in 120 giorni, decorrente dall'iscrizione dell'istanza presso il registro delle imprese ed escludendo dal computo del tempo già decorso quello in cui ha operato la revoca, vale a dire dal 25/09/2024 (data di pubblicazione dell'ordinanza di rigetto) fino all'11/10/2024 (data in cui è stata sospesa l'efficacia di tale revoca).

Resta salva ogni successiva possibilità di revoca ai sensi dell'art. 19, co. 6, CCII o di proroga ai sensi dell'art. 19, co. 5 CCII.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo proposto da [REDACTED] in data 10/10/2024, avverso l'ordinanza in data 18-25/09/2024 del Tribunale di Forlì, in composizione monocratica e per l'effetto, previa riforma di tale ordinanza, conferma le misure protettive del patrimonio ai sensi dell'art. 18 CCII nei confronti dei soli creditori finanziari ([REDACTED]

[REDACTED]) per la durata di 120 giorni, con le precisazioni sulla decorrenza sopra indicate.

Dispone per i creditori della società cui è stato notificato il ricorso

- il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa; dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano
- il divieto di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o di provocarne la risoluzione, ovvero di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive ai sensi dell'art. 18, co. 5 CCII;

dispone inoltre che fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non possa essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Forlì, nella camera di consiglio del 31/10/2024

Il Presidente est.

Dr. ssa Barbara Vacca